IV COMMISSIONE CONSILIARE "ATTIVITA" PRODUTTIVE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E OCCUPAZIONE"

PROGETTO DI LEGGE N. 112

di iniziativa dei Consiglieri regionali:

Massardi, Cappellari, Scurati, Giudici, Galizzi, A. Monti, Spelzini, Ghiroldi, Colombo, Epis, Mazzoleni, Pedrazzi. Malanchini, Bastoni, Formenti, Pravettoni, Lena, Mariani, Ceruti, Franco, Mazzali, Carzeri, Barucco, Tironi, Trezzani

"Valorizzazione della cultura e della tradizione lombarda dello spiedo bresciano e di altri preparati a base di selvaggina".

modificato in

"Disposizioni per la valorizzazione del piatto tipico 'spiedo bresciano' e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina"

testo approvato nella seduta del 19 maggio 2022

Relatore: Consigliere Silvia SCURATI

Trasmesso alle Commissioni consiliari il: 18/02/2020

Pareri espressi dalle Commissioni consiliari:

Restituito alla Presidenza del Consiglio il: 19/05/2022

Pagine n. 4 di cui 1 di allegato - Articoli n. 7

Art. 1 (Finalità e definizioni)

- 1. La presente legge reca disposizioni finalizzate alla valorizzazione e alla diffusione dello spiedo bresciano e di altri piatti tradizionali delle province lombarde a base di selvaggina, legittimamente cacciata o allevata.
- 2. Ai fini della presente legge, per spiedo bresciano si intende la specialità culinaria tipica della provincia di Brescia, ottenuta mediante cottura allo spiedo di carni di selvaggina selvatica piccola, appartenente all'ordine dei passeriformi, prelevata a seguito di attività venatoria esercitata sul territorio lombardo nel rispetto delle vigenti disposizioni europee, statali e regionali, e di carni di altre specie animali da allevamento, erbe aromatiche e burro fuso, tradizionalmente servita o preparata:
- a) all'interno di strutture ricettive alberghiere e non alberghiere di cui all'art. 18, commi 3 e 4 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo);
- b) nei mercati, nelle fiere e nelle sagre di cui alla sezione III del capo I del titolo II della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);
- c) nelle manifestazioni senza scopo di lucro organizzate dalle associazioni o dagli enti del terzo settore:
- d) nell'ambito delle attività di istruzione e formazione professionale regionale.
- **3.** La presente legge, nel rispetto della disciplina statale ed europea in materia, reca altresì disposizioni finalizzate a regolare gli obblighi di tracciabilità della selvaggina impiegata per la preparazione dello spiedo bresciano e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina.

Art. 2 (Valorizzazione dello spiedo bresciano e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina)

1. La Regione riconosce e promuove il valore storico, culturale ed enogastronomico dello spiedo bresciano e degli altri piatti tradizionali delle province lombarde a base di selvaggina, legittimamente cacciata, al fine di preservare e tramandare nel tempo la tradizione gastronomica lombarda.

Art. 3

(Cessione della selvaggina utilizzata per la preparazione dello spiedo bresciano e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina)

1. Fermi restando i divieti di vendita e commercializzazione di avifauna previsti dalla normativa nazionale ed europea e le relative sanzioni, la cessione a titolo gratuito di selvaggina selvatica piccola proveniente da attività venatoria legittimamente esercitata, da utilizzare per la preparazione dello spiedo bresciano e degli altri piatti tradizionali di cui alla presente legge, nonché la cessione a titolo gratuito, ossia senza alcuna forma di remunerazione, rimborso o altra forma di utilità, della selvaggina selvatica piccola utilizzata per la preparazione dello spiedo bresciano e degli altri a base di selvaggina legittimamente cacciata al consumatore finale, avviene nel rispetto delle linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e rispettando gli adempimenti di cui all'articolo 4.

Art. 4 (Tracciabilità della selvaggina)

- 1. Il cacciatore che cede a titolo gratuito al consumatore finale la selvaggina, legittimamente cacciata, da utilizzare per la preparazione dello spiedo bresciano e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina, compila e consegna al cessionario una dichiarazione conforme al modello di cui all'allegato A alla presente legge, conservandone una copia, nel rispetto della normativa vigente. In caso di cessione agli esercizi di commercio al dettaglio e di somministrazione, nonché in caso di cessione ai soggetti o nelle fattispecie di cui al comma 2, dell'articolo 1, il cacciatore che cede in via occasionale e a titolo gratuito, un numero non superiore a 150 capi all'anno di selvaggina selvatica piccola, legittimamente cacciata, da utilizzare per la preparazione dello spiedo bresciano e di altri piatti tradizionali lombardi a base di selvaggina, trasmette altresì, entro i tre giorni successivi alla cessione, alla Agenzia di tutela della salute (ATS) competente per il territorio presso cui ha sede il cessionario, una copia della dichiarazione di cui al primo periodo.
- 2. I titolari degli esercizi di commercio al dettaglio e di somministrazione, nonché i soggetti che operano nei casi previsti al comma 2, dell'articolo 1, che ricevano a titolo gratuito la selvaggina di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria e di igiene, ne documentano la provenienza in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
- **3.** L'allegato A alla presente legge riporta la dichiarazione necessaria per la cessione occasionale gratuita di selvaggina selvatica piccola legittimamente cacciata da parte del cacciatore direttamente al consumatore finale o agli esercizi di commercio al dettaglio e di somministrazione che riforniscono il consumatore finale o per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico, o comunque ai soggetti o nelle circostanze di cui al comma 2, dell'articolo 1.

Art. 5 (Sanzioni)

1. Ferme restando le sanzioni penali e amministrative in materia venatoria, per le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 4, della presente legge si applica una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00

Art. 6 (Disposizioni finanziarie)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

ALLEGATO A

Dichiarazione necessaria per la cessione occasionale e gratuita di piccoli quantitativi di avifauna e selvaggina selvatica piccola direttamente dal cacciatore al consumatore finale o agli esercizi di commercio al dettaglio e di somministrazione che riforniscono il consumatore finale o per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico.

CESSIONE OCCASIONALE DI SELVAGGINA SELVATICA PICCOLA CACCIATA

| Dichiarazione n° |
|---|
| Il sottoscritto |
| Residente |
| . Appartenente all'Ambito/Comprensivo Alpino di caccia |
| N° tesserino venatorio regionale (allegare copia) |
| dichiara |
| consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che quanto riportato nel presente modulo corrisponde a verità |
| • che il/i capo/i di selvaggina accompagnato/i dal presente modello è/sono stato/i abbattuto/i il/ (periodo dell'abbattimento) nel Comune di |
| di non essere a conoscenza di possibili fonti di contaminazione ambientale nell'areale di caccia sopra riportato; |
| di non aver rilevato alcun comportamento anomalo nei capi di selvaggina selvatica prima dell'abbattimento; |
| ovvero, di avere rilevato le seguenti anomalie comportamentali |
| |
| |
| di cedere a (ragione sociale o generalità) con sede o residenza |
| i seguenti capi abbattuti di selvaggina selvatica piccola |
| specie, n° |
| DataFirma del cacciatore |

Da compilare in triplice copia: una per il cacciatore, una per il destinatario della selvaggina e una per l'ATS competente per il territorio presso cui ha sede il cessionario. Vale al fine di ottemperare le disposizioni relative alla rintracciabilità di cui al Reg (CE) n. 178/2002.